

**APPENDICE C**

**Accordi sull'accesso alle origini della madre biologica che, al momento del parto, ha chiesto di rimanere anonima.**

**TRIBUNALE per i MINORENNI dell'EMILIA ROMAGNA in BOLOGNA****PROCEDURA IN MATERIA DI ISTANZA DI ACCESSO ALLE ORIGINI PRESENTATA DA SOGGETTO NATO DA MADRE CHE NON HA CONSENTITO AD ESSERE NOMINATA**

1. Presentazione di istanza di accesso alle origini da parte del soggetto interessato;
2. iscrizione del procedimento presso la cancelleria civile;
3. richiesta di copia integrale dell'atto di nascita dell'istante ad opera della cancelleria civile, materiale acquisizione del fascicolo di adozione dell'istante e fissazione colloquio con G.O. designato;
4. approfondito colloquio dell'istante con il G.O. designato in ordine alle motivazioni inerenti alla volontà di conoscere le generalità della madre biologica e redazione di apposito verbale;
5. trasmissione del fascicolo formato alla Procura per parere P.M.;
6. trasmissione del fascicolo (contenente l'istanza di accesso alle origini, il verbale di colloquio con G.O., il certificato di nascita dell'istante e parere PM) al magistrato procedente;
7. emanazione ad opera del magistrato di un decreto contenente la delega, con facoltà di subdelega, al Comando Provinciale dei Carabinieri del luogo di nascita dell'adottato/affiliato a compiere gli accertamenti necessari presso la Direzione della Struttura Sanitaria indicata dal TM con apposito atto separato e/o presso altre pubbliche istituzioni che possano possedere tali dati e riferire l'esito al TM con ogni possibile corredo anagrafico della madre biologica (entro 30 gg).
8. successivamente all'individuazione della madre biologica dell'istante, si procede con una richiesta formale ad opera del TM da inoltrarsi all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita della madre, al fine individuare l'attuale residenza della donna ovvero l'avvenuto decesso di quest'ultima.
9. la conoscenza dell'avvenuto decesso della madre biologica dell'istante ad opera del Tribunale è sempre motivo di accoglimento dell'istanza.
10. Qualora sia accertato che la madre biologica dell'istante sia ancora in vita e la sua attuale residenza sia individuata nel distretto di Corte di Appello di Bologna, il Tribunale incarica il SS territorialmente competente di recapitare esclusivamente a mani proprie all'interessata la lettera di convocazione per comunicazioni orali presso la sede del SS, ovvero presso il domicilio, se preferito, indicando tre date possibili.
11. Qualora la donna chieda delucidazioni in merito alle ragioni della convocazione il Servizio sarà tenuto a rispondere di non esserne a conoscenza, essendo altresì vincolato al rispetto del segreto d'ufficio. Il Servizio, inoltre, informa immediatamente il TM delle condizioni di salute psicofisica della persona in modo da consentire l'adozione di ogni cautela;
12. il colloquio avviene nella sede e nella data sopra indicata tra l'interessata — necessariamente sola — e il G.O. delegato dal magistrato. Durante il colloquio, la persona viene informata che il figlio/che mise alla luce nel ... (il G.O. è tenuto ad indicare la sola data e luogo di nascita e nessun altro dato) ha chiesto di poter

risalire all'identità della propria madre biologica e il G.O. rende noto alla donna che ha facoltà di revocare l'anonimato imposto alla nascita dell'istante. Qualora la donna non presti il proprio consenso a rivelare la propria identità, il G.O. riferisce per iscritto al TM, non redige alcun verbale e non informa la persona in merito all'identità del figlio/a ricorrente; è prevista altresì l'ipotesi della concessione di un congruo termine di riflessione e la fissazione di un nuovo appuntamento (60 gg). Qualora la donna presti il proprio consenso a rivelare la propria identità, il G.O. redige verbale il quale viene sottoscritto dalla donna - ovvero il G.O. darà atto della sua eventuale impossibilità di sottoscrivere - e, in ultimo, informerà la donna dell'identità del figlio/a ricorrente.

Casistica:

- rigetto dell'istanza: è disposta la secretazione degli atti fino al provvedimento conclusivo e anche oltre;
- madre residente all'estero: si procede tramite il S.S. del luogo, da incaricarsi in via consolare affinché proceda con le modalità di cui sopra (in quanto compatibili), si esclude in ogni caso la trasferta all'estero del Giudice Onorario;
- madre residente in altro Distretto di Corte d'Appello: l'incarico a procedere all'interpello viene affidato al TM competente in ragione del luogo di residenza della madre biologica;

13. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. e ss.: a seguito di una dettagliata relazione orale da parte del G.O. che ha espletato il colloquio, in caso sia stato prestato il consenso ad opera della madre dell'istante e qualora non vi siano ulteriori elementi che determinino il rigetto dell'istanza, il Collegio ne dispone l'accoglimento e la contestuale autorizzazione all'accesso alle informazioni relative all'identità della madre biologica e ad ogni altra notizia di carattere sanitario che sia acclusa al fascicolo processuale. Per contro, qualora la madre biologica dell'istante non abbia prestato il proprio consenso, il Collegio necessariamente ha l'obbligo di rigettare l'istanza di accesso alle origini.

La segreteria comunici ai Comandi Provinciali dei Carabinieri, ai Servizi Sociali e alle Direzioni sanitarie della Regione Emilia Romagna.

Bologna 5 aprile 2017

Il Presidente del Tribunale  
Giuseppe Spadaro



Depositato in data 05/05/2017

IL CANCELLIERE

*(Luana Crivello)*



Tribunale per i Minorenni di Bolzano  
Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano

Linee guida

in relazione all'individuazione e alla convocazione della madre  
che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata

art. 28 co. 7 L. 4.5.1983 n. 184

Si premette che in base alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25.9.2012, della Corte Costituzionale n. 278 del 18.11.2013, della prima sezione della Corte di Cassazione del 3.3.2016 n. 15024/2016 e del 15.7.2016 n. 20576/2015, e delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 20.12.2016 n. 1946/2017, le persone che fanno istanza ai sensi dell'art. 28 co. 5 L. 4.5.1983 n. 184 per avere accesso alle informazioni sulle loro origini hanno il diritto che la madre, che abbia dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata, venga individuata a cura del Tribunale per i Minorenni, che in caso di decesso della madre biologica il richiedente riceva le informazioni sulle sue origini, e che, in caso di sopravvivenza, la madre biologica sia interpellata circa la persistenza della sua volontà di mantenere il segreto.

Le seguenti linee guida mirano a garantire l'assoluta segretezza della procedura (diritto all'anonimato della madre biologica, diritto del richiedente che la madre biologica non venga a conoscenza dell'identità del figlio/a se lui/lei non lo voglia), nonché l'assistenza alle persone coinvolte.

1. Su richiesta presentata ai sensi dell'art. 28 co. 5 L. 4.5.1983 n. 184, il giudice delegato dispone la segretazione del fascicolo e l'acquisizione del certificato di assistenza al parto e del fascicolo relativo all'adozione; quindi convoca il richiedente ai fini della valutazione ai sensi del sesto comma dell'art. 28 L. 184/1983;
2. se dal certificato di assistenza al parto e dal fascicolo relativo all'adozione dovesse emergere che la madre ha dichiarato di non voler essere nominata, il Tribunale per i Minorenni:

- dispone l'acquisizione della cartella clinica, nonché di ogni altra documentazione che dovesse risultare necessaria per accertare l'identità della partoriente;
  - nel provvedimento non dovrà essere indicata l'identità del richiedente né il motivo dell'accertamento dell'identità della partoriente;
  - per l'acquisizione della cartella clinica, nonché per eventuali ulteriori accertamenti necessari per accertare l'identità della partoriente, viene incaricata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, che delega un ufficiale della sezione di polizia giudiziaria; se dovesse sorgere la necessità di ulteriori sub-deleghe, gli organi subdelegati non dovranno essere informati circa i motivi dell'incarico;
  - per garantire la segretezza delle generalità della partoriente, nel decreto del Tribunale per i Minorenni viene precisato che copia della cartella clinica e le eventuali ulteriori indagini esperite dovranno essere inviate a questo Tribunale per i Minorenni in busta chiusa, separata dalla lettera di trasmissione, senza che la polizia giudiziaria precedente ne conservi copia agli atti dell'ufficio;
  - l'incarico alla sez. PG è esteso alla verifica, tramite la sola consultazione di banche dati, se la madre sia in vita, dove essa viva, e per acquisire eventuali altre notizie sulla sua identità e sul suo stato di salute psicofisico;
3. in caso di decesso della madre biologica, il Tribunale per i Minorenni deciderà in camera di consiglio ai sensi del quinto comma dell'art. 28 L. 184/1983;
4. se la madre biologica fosse ancora in vita, il giudice delegato fisserà udienza per sentirla. L'invito verrà notificato a mani della destinataria tramite la Procura minorile e non conterrà alcuna indicazione circa i motivi della convocazione. Se la madre non dovesse presentarsi, verrà convocata una seconda volta: se nuovamente non dovesse comparire, o se non fosse possibile convocarla per irreperibilità, il Tribunale per i Minorenni rigetterà l'istanza, indicando nella motivazione che non è stato possibile interpellare la madre circa la sua facoltà di revocare la dichiarazione di anonimato;
5. se la madre biologica si dovesse presentare, il giudice la informa:
- che il figlio/a ha chiesto l'accesso alle informazioni sulle sue origini (senza alcuna ulteriore informazione sul richiedente);
  - che essa ha il diritto di decidere di revocare o meno la dichiarazione di anonimato;
  - che in caso di rifiuto di revocare la dichiarazione non verrà più contattata, e che il segreto rimarrà garantito fino a un periodo di cento anni dal parto o fino al suo decesso,

- e che anche in tali ipotesi l'identità verrà svelata solo se il figlio/a dovesse nuovamente iniziare la procedura per avere accesso alle sue origini;
- che è sua facoltà fornire al figlio/a tramite il Tribunale per i Minorenni le motivazioni circa il suo eventuale rifiuto di svelare la sua identità;
  - che, se la madre dovesse revocare la dichiarazione di anonimato, ha facoltà di fornire al figlio/a tramite il Tribunale per i Minorenni indicazioni sul fatto se desidera o meno essere contattata e su eventuali modalità di contatto, ma che spetta comunque al figlio/a decidere se e come contattarla;
  - che può rivolgersi ad uno psicologo, e in particolare anche al servizio per le adozioni di Bolzano, per avere un supporto;
  - che può richiedere un congruo periodo per riflettere sull'opportunità di revocare o meno la dichiarazione di anonimato;
6. se la madre non dovesse revocare la dichiarazione di anonimato, il Tribunale per i Minorenni rigetta la richiesta di accesso alle origini;
7. in caso di revoca della dichiarazione di anonimato, il Tribunale per i Minorenni decide in camera di consiglio ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 28 L. 184/1983;
8. in seguito all'emanazione del decreto il giudice delegato convoca il richiedente al fine di:
- fornire le informazioni ai sensi del quinto comma dell'art. 28 L. 184/1983,
  - oppure informarlo della persistenza del segreto;
  - oppure spiegare l'impossibilità di fornire le informazioni a causa del turbamento all'equilibrio psicofisico che ne deriverebbe ai sensi del sesto comma dell'art. 28 L. 184/1983;
  - fornire le eventuali indicazioni che la madre abbia chiesto di comunicare al figlio/a;
  - informare il richiedente circa la possibilità di rivolgersi al servizio adozioni per accettare le ragioni del rifiuto della madre di revocare il segreto o l'impossibilità di interpellarla, o per avere assistenza per la preparazione dei contatti con la madre che abbia revocato l'anonimato;
9. nell'ambito delle udienze fissate per l'audizione della madre biologica e per la comunicazione al richiedente dell'esito delle ricerche, il giudice delegato può farsi assistere da un giudice onorario dotato di particolari competenze, nel rispetto delle indicazioni normative circa l'impiego dei giudici onorari nelle udienze;

10. nei procedimenti di adottabilità attuali, nell'ambito dei quali la madre dovesse avvalersi del diritto all'anonimato, le informazioni circa la sua identità verranno acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni tramite organi di polizia appositamente incaricati, preservando la segretezza. Le informazioni saranno inserite in una busta chiusa e sigillata, che verrà inoltrata al Tribunale per i Minorenni insieme alla richiesta di apertura del procedimento di adottabilità, dove verrà custodita con modalità atte a garantirne la segretezza;
11. nei procedimenti di adottabilità attuali, nell'ambito dei quali la madre dovesse avvalersi del diritto all'anonimato, l'assistente sociale incaricato ai sensi del sesto comma dell'art. 11 L. 4.5.1983 n. 184 raccoglie eventuali informazioni o scritti che la madre chiede che vengano comunicati al figlio dato in adozione, nell'eventualità che lo stesso chieda in futuro di avere accesso alle sue origini ai sensi dell'art. 28 L. 184/1983.

Bolzano, 14.11.2017

Dott.ssa Antonella Fava  
Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano

Dott. Benno Baumgartner  
Presidente  
del Tribunale per i Minorenni di Bolzano



## **Tribunale per i Minorenni di Milano**

Via G. Leopardi, 18 - 20123 Milano

### **LINEE GUIDA IN RELAZIONE ALLA RICERCA ED ALLA CONVOCAZIONE DELLA MADRE CHE AL MOMENTO DEL PARTO ABBA DICHARATO DI NON VOLER ESSERE NOMINATA**

Si premette che in base alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo relativa al caso Godelli c. Italia (25.09.2012, ric. 33783/09), della Corte Costituzionale n. 278 del 22 novembre 2013 e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1946 del 25 gennaio 2017, le persone adottate che abbiano necessità di conoscere le proprie origini ed accedere alla propria storia parentale possono presentare istanza al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 28 co.5 L. 184/83 al fine di rintracciare ed interpellare la madre, che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, per una eventuale revoca di tale scelta.

Le seguenti linee guida sono finalizzate a garantire l'assoluta segretezza della procedura, nonché un adeguato sostegno alle persone coinvolte.


Esse consistono in:

1. Presentazione di istanza di accesso alle origini da parte del soggetto interessato presso la cancelleria "Adozioni" del Tribunale per i Minorenni;
2. Iscrizione del procedimento nel registro generale della Volontaria Giurisdizione ed assegnazione del fascicolo ad un Giudice Togato in base ai criteri tabellari;
3. Delega dell'attività istruttoria da parte del Giudice togato e due Giudici Onorari che costituiscono stabilmente l'equipe di riferimento di questo servizio;
4. Richiesta di copia integrale dell'atto di nascita dell'istante ad opera della cancelleria; acquisizione del fascicolo di adozione, della cartella clinica predisposta alla nascita e della documentazione relativa ad eventuali inserimenti in Istituti per l'Infanzia; accertamento dell'identità della madre e fissazione di colloquio con l'equipe dei Giudici Onorari;
5. Verbalizzazione da parte dell'equipe dei Giudici Onorari del colloquio con l'istante finalizzato a:
  - a. spiegazione della prassi nei vari passaggi e possibili esiti;
  - b. accertamento dell'equilibrio psico-fisico dell'istante attraverso l'acquisizione di informazioni relative alla sua storia adottiva (con focus sui ricordi relativi a persone e luoghi dove ha vissuto fino all'adozione), allo stile di vita, alle relazioni familiari, alla rivelazione dell'avvenuta adozione, al periodo adolescenziale, all'eventuale ricorso a sostegno psicologico/psicoterapeutico, alle motivazioni della ricerca, fino alla sua storia di vita attuale, alle aspettative ed ai progetti futuri.
6. Trasmissione del fascicolo alla Procura per l'acquisizione del parere;
7. Interpello della madre biologica secondo le seguenti modalità:

YRL

- a. convocazione riservata ed anonima effettuata dal personale della Polizia Locale distaccato presso il Tribunale per i Minorenni (opportunamente formato in considerazione della delicatezza della materia), tramite diretto accesso al domicilio della madre, qualora la stessa risulti vivere da sola, oppure tramite convocazione presso la sede della Polizia Locale di residenza;
  - b. consegna alla madre biologica del plico in busta sigillata contenente la lettera di convocazione dinnanzi al Tribunale per i Minorenni competente (riportante la dicitura "fatti accaduti nell'anno ... a ...," con indicazione esclusiva dell'anno e del luogo di nascita del figlio non riconosciuto) ed i riferimenti telefonici del personale della cancelleria "Adozioni" addetto alle comunicazioni relative all'art. 28 L. 184/83.
8. Colloquio dell'equipe dei Giudici Onorari con la madre biologica, nel corso del quale vengono spiegati i motivi della convocazione, ponendo attenzione a creare un clima non giudicante, bensì empatico e rispettoso della storia che si acquisisce e verbalizza. Al termine, richiesta espressa alla madre di compilare un modulo che attesti la revoca/ non revoca dell'anonimato con allegata fotocopia del documento d'identità.
- Soltanto in caso di scelta di revoca dell'anonimato, l'equipe dei Giudici Onorari fornisce informazioni non identificative relative all'istante, alle sue motivazioni ed all'eventuale desiderio espresso di un incontro con la madre biologica (che su esplicita richiesta delle parti interessate può avvenire presso il Tribunale per i Minorenni, con l'accompagnamento ed il supporto psicologico dell'equipe dei Giudici Onorari);
9. Trasmissione del fascicolo al Giudice Togato che ne riferisce in camera di consiglio e successiva adozione del provvedimento che autorizza o rigetta la richiesta delle informazioni riguardanti l'identità della madre biologica;
10. Nuova convocazione dell'istante con restituzione dell'esito dell'interpello, consegna della documentazione richiesta e notifica del decreto. La documentazione contenente i dati identificativi della madre biologica viene rilasciata in forma integrale in caso di revoca e con i dovuti omissis in caso di mancata revoca;
11. In caso di revoca e su esplicita richiesta concorde degli interessati, incontro dell'istante e della madre biologica presso il Tribunale per i Minorenni alla presenza e con il supporto dell'equipe dei Giudici Onorari;
12. In caso di madre biologica residente in altro Distretto di Corte d'Appello, previa acquisizione dei dati anagrafici della stessa, conferimento dell'incarico a procedere ad interpello mediante rogatoria al Tribunale per i Minorenni competente in relazione alla residenza della madre biologica, salvo i casi in cui la località di residenza sia agevolmente raggiungibile dalla Polizia Locale.

Milano, 8 gennaio 2018

Il Presidente  
Maria Carla Gatto  


1

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI  
POTENZA**

Via S. Vincenzo De Paoli - tel. 0971/52071 - 55258 - fax 0971/53978  
Prot.tribmin.potenza@giustiziacert.it

PAOT N. 3539

Al sig. Presidente della Corte di Appello  
SEDE  
Pc ai colleghi

**OGGETTO: ACCESSO ALLE ORIGINI DI ADULTI NATI DA MADRE  
CHE HA CHIESTO DI NON ESSERE NOMINATA.**

In riscontro alla Sua missiva n. <sup>6</sup>4910 del 7.6.2018, rappresento quanto segue sulla tematica in oggetto.

L'attribuzione alla madre biologica della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 28 legge n. 184/1983, va raccordata con la previsione di cui all'art. 30 comma 1, DPR 3 novembre 2000, n. 396, relativo al Nuovo ordinamento dello stato civile, ai sensi del quale la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Il d.m. n. 349/2001 prevede che in caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) va indicato il codice 999 per "Donna che non vuole essere nominata". Deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto. Ciò rende sempre tecnicamente possibile l'individuazione della madre biologica.

U. DE. Corte d'Appello di POTENZA - Prot. 21/06/2018.0007509.3

Vi no  
PW  
25-6-2018

2

Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e delle circostanze della propria nascita trova infatti un sempre piu' ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale. E' espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori dove, all'art. 7, si afferma che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede, all'art. 30, che le autorità competenti si impegnano a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificamente quelle relative all'identità della madre e del padre, così come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia e assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato. La Raccomandazione n. 1443/2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al piu' tardi al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

Tali principi sono stati affermati dalla giurisprudenza CEDU, da ultimo con sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 25 settembre 2012 - Ricorso n.33783/09 - Godelli c. Italia, che ha censurato la vigente disciplina interna dell'anonimato, laddove non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini, non consentendo la reversibilità del segreto. La Corte richiama analoghi precedenti, in cui si afferma che il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di «vita privata» (Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 29, CEDU 2003 III, e Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, CEDU 2002 I).

Nella giurisprudenza costituzionale, la facoltà della donna di dichiarare nell'atto di nascita di non voler essere nominata è stata riconosciuta da Corte cost. n. 171/1994 e da Corte cost. n. 425/2005, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione



3

di costituzionalità relativa alla previsione dell'intangibilità della volontà di anonimato della madre biologica. Successivamente, La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2013, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 28 l.n. 183/1984 sull'adozione dei minori, in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, con riservatezza, la madre non nominata nell'atto di nascita, per l'eventuale assunzione di rapporti personali e non giuridici con il figlio. In particolare, la Corte ha riconosciuto all'adottato il diritto a conoscere le proprie origini e ha rilevato i profili di irragionevolezza nell'irreversibilità dell'anonimato della madre biologica prevedendo la possibilità di un interpellato di questa da attuarsi all'interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza. Viene operata anche dalla nostra Corte la riferita operazione di bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato, che si fonda "sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi", e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - atteso che tale "bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale". La sentenza, muovendo dalla distinzione tra 'genitorialità giuridica' e 'genitorialità naturale', ha ritenuto 'eccessivamente rigida' e in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. la disciplina dell'art. 28, comma 7, l. 4 maggio 1983 n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, che consente alla madre la facoltà di dichiarare di non voler essere nominata, laddove non se ne preveda la revocabilità, in seguito alla richiesta del figlio, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza.

La Cassazione civile per la prima volta si è occupata della tematica del parto anonimo con due pronunce del 2016, con le quali ha affermato che il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, comma 1 - ad accedere alle informazioni concernenti la

M\_DG\_Corte d'Appello di Potenza - Prot. 21/06/2018\_0001509.E



4

propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato, anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3, a condizione che i dati personali della defunta siano trattati lecitamente ed in modo tale da non arrecare un danno all'immagine, alla reputazione o ad altri beni di primario rilievo costituzionale, ad eventuali terzi interessati." (Cass. civ. sez. I, 22838 e 15024/2016).

Da ultimo, è stata emessa l'importante pronuncia Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946 che, nell'affermare il principio di diritto per cui, ancorché il legislatore non sia ad oggi intervenuto in adeguamento al principio espresso nella sentenza della C. cost. n. 278/2013, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, con modalità procedurali tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee a garantire la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità.

Le Sezioni Unite danno ampiamente conto di un contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di merito, in particolare tra l'orientamento della Corte d'appello di Milano e quello della Corte d'appello di Catania, che rendono la questione particolarmente delicata, attesa anche la sua rilevanza sociale e gli orientamenti della corte di Strasburgo, in particolare la sentenza richiamata Godelli. Il contrasto interpretativo verteva sul immediata applicabilità, o meno, della sentenza della Corte costituzionale, pur in assenza di un intervento del legislatore che tarda ad arrivare. La pronuncia in esame impone ai giudici di merito, in assenza di un'apposita

M\_DG\_Corte d'Appello di POTENZA - Prot. 21/06/2018\_0007509.E



KLL

5


regolamentazione, di individuare le modalità più idonee a porre in essere il suddetto interpello, in modo da conciliare le esigenze di tutela del diritto all'identità personale dell'istante, che si declina nella conoscenza della propria storia personale e familiare, con la necessità di garantire la riservatezza della madre che ha scelto di rimanere anonima e alla quale è demandata la possibilità di revocare tale opzione.

Con la conclusione della scorsa legislatura, è decaduta la proposta di legge già approvata dalla Camera, che disciplinava la materia e, in particolare, le modalità dell'interpello nei confronti della madre anonima. Comunque, al di là dell'auspicata modifica del quadro normativo, il giudice di merito è chiamato a stabilire le modalità più idonee per garantire la riservatezza della madre, operando nel caso concreto il bilanciamento di interessi a fondamento di questa delicata disciplina.

La Suprema Corte, quanto alle modalità procedurali, sostiene che l'interpello della madre anonima, non disciplinato dal legislatore, ben può inserirsi nel procedimento camerale e di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 28 commi 5 e 6 l.n. 184 del 1983. Quanto alle modalità di interpello della madre anonima, la Corte, richiamando prassi e protocolli seguiti dai tribunali per i minorenni nel disciplinare le modalità procedurali dell'interpello della madre anonima, ha fornito concrete indicazioni finalizzate a contemperare il diritto di accesso alle proprie origini dell'istante, con la tutela della riservatezza e della dignità della genitrice biologica.

All'indomani della suddetta pronuncia, vi è stato un nutrito dibattito tra i magistrati minorili sulle modalità per effettuare il suddetto interpello e alcuni tribunali si sono dotati di appositi protocolli, in alcuni casi condivisi con le procure. Nell'ambito di queste prassi, ci si è interrogati sull'opportunità di avvalersi della polizia giudiziaria, piuttosto che del servizio sociale (l'utilizzo di quest'ultimo viene preferito dalla proposta di legge unificata cui si è fatto riferimento), a garanzia della riservatezza della madre che ha scelto l'anonimato, incombando su entrambi gli obblighi di segretezza sull'attività del

M\_DG\_Corte d'Appello di Potenza - Prot. 21/06/2018.0007509.3



6

proprio ufficio. Un'ulteriore problematica concerne anche un possibile ruolo del pubblico ministero minorile nella procedura in esame, laddove non è previsto alcun intervento del medesimo dalla normativa in esame. Si segnala l'opportunità di svolgere, tramite il servizio sociale, un accertamento sulle condizioni psico - fisiche della madre, ai fini dell'interpello.

Quanto al Tribunale per i Minorenni di Potenza, vi è una casistica assai limitata, in quanto dal 2014 sono stata definite sei procedure ex art. 28 l.n. 184/1983 tutte con pronunce di non luogo a provvedere, e solo una di accoglimento, con riferimento a un'istanza di ricevere informazioni su una sorella biologica, mentre è pendente una procedura relativa a madre anonima, e la scrivente sta procedendo su due rogatorie del Tribunale per i Minorenni di Napoli in materia.

Si rappresenta che, essendo le annotazioni contenute nel registro della sala parto presso il locale nosocomio assai lacunose e essendo stati distrutti dal terremoto gli archivi contenenti la documentazione più risalente, spesso non è stato possibile il rintraccio della madre anonima. Nell'ambito delle due rogatorie citate, la scrivente, tramite i CC competenti per territorio, ha rintracciato la madre anonima e ha delegato accertamenti sulle attuali condizioni di vita, personali, sanitarie e familiari della stessa, da svolgersi in via riservata per il tramite dei CC e del servizio sociale. In particolare, le assistenti sociali incaricate hanno contattato il medico curante e/o gli specialisti che seguono le anziane donne. In un caso, essendo emerso che la signora è cardiopatica, si sta procedendo ad acquisire valutazioni specialistiche sull'impatto che una notizia così forte potrebbe avere sulla salute della donna, mentre nell'altro caso si sta incaricando di procedere all'interpello, con modalità riservate e da individuarsi secondo le esigenze dell'interessata, l'assistente sociale assistita da uno psicologo dell'ASP.

Stante l'esiguità della casistica e non avendo la Procura inteso assumere un ruolo attivo nei delicati accertamenti che si impongono in questa procedura, al momento non è stato formalizzato alcun

M\_DG\_Corte di Appello di Potenza - Prot. 21/06/2018 3007598.3



7

protocollo, anche se la tematica è stata ampiamente discussa con i colleghi, concordando i seguenti passaggi:


- acquisizione del certificato di nascita presso l'Ufficio dello stato civile, nonché, delegando i CC competenti per territorio, con modalità riservate, dell'estratto del registro della sala parto e della cartella clinica;
- acquisizione in via riservata di informazioni sulle condizioni di vita, familiari e personali della madre anonima, tramite i CC e il Servizio sociale competente;
- delega dell'interpello al servizio sociale con l'ausilio di personale specializzato, debitamente istruito (in particolare, nella convocazione non si dovrà indicare preventivamente il motivo e si dovrà consentire alla donna di concordare la data e il luogo dell'incontro) ed eventualmente di un giudice onorario, il cui esito dovrà essere comunicato al giudice delegato;
- si procederà con provvedimento collegiale al rigetto dell'istanza ove la madre non presti il consenso o sia impossibile fornire tali informazioni o se esistano ragioni ostative (il precario equilibrio psico - fisico della donna) , ovvero, in caso di revoca dell'anonimato, ad autorizzare l'accesso alle informazioni, ai sensi dell'art. 28 comma 6, l.n. 184/1983.

Si ritiene comunque che, stante la peculiarità dei singoli casi, non sia opportuno limitare le possibili opzioni da assumere nel caso concreto attraverso protocolli eccessivamente rigidi, dovendosi sempre salvaguardare l'aderenza del giudice alle specificità del caso concreto.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

In Potenza 21.6.2018.

Il Presidente



Proc. T.R. 52/2017 iu.

Proc. PROCURA L° 60/2017 iu.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI  
PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
SASSARI**

**Protocollo d'intesa  
sulla procedura da seguire in caso di richiesta di accesso alle origini  
da parte di figlio la cui madre aveva chiesto l'anonimato.**

- In seguito alla presentazione del ricorso introduttivo nella procedura in oggetto, il relativo fascicolo viene segretato sino alla conclusione del procedimento, ed eventualmente anche oltre, allorché la madre confermi la volontà di rimanere anonima.
- Il Tribunale, acquisito il parere del P.M. e valutata con decreto la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 28, comma 6, L. n. 184/1983, dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero affinché, con le dovute cautele, proceda alle necessarie ricerche dirette a verificare l'attuale esistenza in vita della madre biologica del (o della) ricorrente.
- La Procura della Repubblica, a seguito dell'emissione del decreto indicato al punto che precede, e della ricezione degli atti, incarica la Sezione di polizia giudiziaria di acquisire, presso l' Ospedale di nascita o dal personale sanitario che ha assistito al parto, notizie utili all'individuazione della madre del (o della) ricorrente.
- La Sezione di polizia giudiziaria si potrà avvalere, nelle ricerche della madre, del Servizio sociale e dell'Autorità di polizia giudiziaria del luogo di residenza (ovvero del Consolato, nell'ipotesi di residenza all'estero), garantendo sempre la massima riservatezza e non comunicando il motivo dell'indagine;
- Ove la madre risulti in vita, la Procura trasmetterà al Tribunale le informazioni ricevute dalla Sezione di polizia giudiziaria, segnalando eventuali condizioni della donna ostantive all'interpello, ed esprimendo il proprio parere in merito;
- In relazione alle condizioni eventualmente segnalate si pronuncerà, tenuto conto del parere espresso dal Pubblico Ministero, il Tribunale in composizione collegiale;
- Qualora non si ravvisino condizioni ostantive, il giudice delegato fisserà udienza dinanzi a sé e, a tal fine, sarà recapitata dalla Sezione di polizia giudiziaria, delegata dalla Procura, esclusivamente a mani proprie della interessata, la "lettera di convocazione per comunicazioni orali" proveniente